

# **XVI Macchine ed apparecchi, materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono in televisione, e parti ed accessori di detti apparecchi**

## **Note**

1. Questa sezione non comprende:
  - a) i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione di materie plastiche del capitolo 39 o di gomma vulcanizzata (voce 4010), o altri articoli del genere utilizzati nelle macchine o apparecchi meccanici o elettrici o per altri usi tecnici di gomma vulcanizzata non indurita (voce 4016);
  - b) gli oggetti per usi tecnici di cuoio naturale o ricostituito (voce 4205) o di pellicce (voce 4303);
  - c) i rocchetti, spole, tubetti, bobine e supporti simili di qualsiasi materia (per esempio, capitoli 39, 40, 44, 48 o sezione XV);
  - d) le carte perforate per meccanismi Jacquard o macchine simili (per esempio, capitoli 39 o 48 o sezione XV);
  - e) i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione di materie tessili (voce 5910) nonché gli oggetti per usi tecnici di materie tessili (voce 5911);
  - f) le pietre preziose (gemme), le pietre semipreziose (fini), le pietre sintetiche o ricostituite delle voci da 7102 a 7104, nonché i lavori costituiti interamente da tali materie, della voce 7116, esclusi, tuttavia, gli zaffiri e i diamanti lavorati, non montati, per puntine lettrici (voce 8522);
  - g) le parti e forniture d'impiego generale ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);
  - h) le aste di perforazione (voce 7304);
  - i) le tele e cinghie senza fine di fili o strisce metalliche (sezione XV);
  - k) gli oggetti dei capitoli 82 o 83;
  - l) gli oggetti della sezione XVII;
  - m) gli oggetti del capitolo 90;
  - n) gli oggetti di orologeria (capitolo 91);
  - o) gli utensili intercambiabili della voce 8207 e le spazzole costituenti elementi di macchine (n. 9603), nonché gli utensili intercambiabili simili che sono da classificare secondo la materia costitutiva della loro parte operante (per esempio, capitoli 40, 42, 43, 45, 59, voci 6804, 6909);
  - p) gli oggetti del capitolo 95;
  - q) i nastri inchiostriatori per macchine da scrivere e nastri inchiostriatori simili, anche montati su bobine o in cartucce (regime della materia costitutiva o voce 9612 se sono inchiostriati o altrimenti preparati per lasciare impronte), nonché i monopiedi, i bipiedi, i treppiedi e articoli simili della voce 9620.
2. Con riserva delle disposizioni della nota 1 di questa sezione e della nota 1 dei capitoli 84 e 85, le parti di macchine (escluse le parti degli oggetti delle voci 8484, 8544, 8545, 8546 o 8547) sono classificate conformemente alle seguenti regole:
  - a) le parti consistenti in oggetti compresi in una voce qualsiasi dei capitoli 84 o 85 (escluse le voci 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8487, 8503, 8522, 8529, 8538 e 8548) rientrano nella loro rispettiva voce qualunque sia la macchina alla quale sono destinate;
  - b) le parti, diverse da quelle del paragrafo precedente, se riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente a una macchina particolare o a più macchine della stessa voce (anche delle voci 8479 o 8543) sono classificate nella voce afferente a questa o a queste macchine o, secondo il caso, nelle voci 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 o 8538; tuttavia, le parti destinate principalmente tanto agli oggetti della voce 8517, quanto a quelli delle voci da 8525 a 8528 rientrano nella voce 8517, e le altre parti destinate esclusivamente o principalmente agli oggetti della voce 8524 sono classificate nella voce 8529;
  - c) le altre parti rientrano nelle voci n. 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 o 8538, secondo il caso, oppure, in difetto, nelle voci 8487 o 8548.
3. Salvo disposizioni contrarie, le combinazioni di macchine di diverso genere, destinate a funzionare insieme e costituenti un solo corpo, nonché le macchine ideate per assicurare due o più funzioni differenti, alternative o complementari, sono classificate secondo la funzione principale che caratterizza il complesso.
4. Se una macchina o una combinazione di macchine sono costituite da elementi distinti (anche separati o uniti fra loro mediante condotte, dispositivi di trasmissione, cavi elettrici o altro collegamento)

per assicurare congiuntamente una funzione ben determinata compresa in una delle voci del capitolo 84 o del capitolo 85, l'insieme è da classificare nella voce corrispondente alla funzione che assicura.

5. Per l'applicazione delle note che precedono, il termine «macchine» comprende le macchine, gli apparecchi, i dispositivi, i congegni e i materiali diversi, citati nelle voci dei capitoli 84 o 85.
6. A) Nella nomenclatura, l'espressione «cascami e avanzi elettrici ed elettronici» designa assemblaggi elettrici ed elettronici e circuiti stampati, nonché articoli elettrici o elettronici che:
  - a) sono stati resi inutilizzabili per la loro funzione originale a causa di rottura, taglio o altri processi o per i quali una riparazione, revisione o restauro finalizzata al ripristino delle loro funzioni originali sarebbe economicamente non sostenibile;
  - b) sono imballati o spediti in maniera tale che gli oggetti non sono protetti singolarmente da eventuali danni che potrebbero subentrare durante il trasporto, il carico o lo scarico.
- B) Gli invii misti di «cascami e avanzi elettrici ed elettronici» e altri cascami e avanzi devono essere classificati alla voce 8549.
- C) La presente sezione non comprende i rifiuti urbani definiti alla nota 4 del capitolo 38.